

STATUTI

della Società svizzera degli insegnanti di matematica e fisica

Scopi

Art. 1	<ol style="list-style-type: none">1 La Società svizzera degli insegnanti di matematica e fisica (SSIMF) costituisce un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS. La sua sede è a Lucerna.2 La SSIMF è affiliata alla Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS), di cui costituisce una sezione.
Art. 2	<ol style="list-style-type: none">1 La SSIMF si propone di sviluppare l'insegnamento della matematica e della fisica sia dal punto di vista scientifico, sia da quello metodologico- pedagogico e di promuovere tra i suoi membri occasioni per scambiare idee, esperienze e informazioni.2 Essa contribuisce inoltre alla salvaguardia degli interessi professionali degli insegnanti delle scuole secondarie svizzere.
Art. 3	<p>Per realizzare le sue finalità la società si serve principalmente:</p> <ol style="list-style-type: none">a) delle assemblee generali;b) dei corsi di perfezionamento;c) delle commissioni;d) della pubblicazione di testi e dello studio del materiale didattico;e) del sito Internet, del "Bulletin" della SSIMF, nonché del periodico "Gymnasium Helveticum" della SSISS.

Membri

Art. 4	<ol style="list-style-type: none">1 La SSIMF accoglie come membro ordinario ogni docente che insegni matematica oppure fisica nelle scuole secondarie svizzere (scuole medie, scuole di commercio, licei, SUP, ASP) o in una scuola superiore, come pure i detentori di titoli universitari che permettono di insegnare queste materie nelle scuole secondarie.2 Possono essere ammessi alla SSIMF come membri straordinari (senza diritto di voto e di eleggibilità) i docenti che insegnano matematica o fisica in una scuola estera di livello equivalente.
--------	---

Organi

Art. 5		<p>Gli organi della SSIMF sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assemblea generale; b) il comitato; c) le commissioni; d) l'organo di controllo.
--------	--	--

Assemblea generale

Art. 6		L'assemblea generale è la massima autorità della SSIMF.
Art. 7		<p>1. La SSIMF tiene la sua assemblea generale ordinaria in occasione dell'assemblea plenaria della SSISS.</p> <p>2. L'assemblea generale, come pure il comitato, possono decidere di indire un'assemblea generale straordinaria.</p> <p>Quest'assemblea deve inoltre essere convocata se un quinto dei membri della società lo richiede.</p> <p>3. L'assemblea generale assolve i compiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva l'ordine del giorno e il verbale; b) approva i rapporti annuali della società e delle commissioni; c) prende atto dei rapporti dei revisori e approva i conti annuali della società e delle commissioni; d) approva il preventivo e stabilisce la quota sociale annuale; e) prende atto delle mutazioni in seno alle commissioni; f) procede alle elezioni delle cariche statutarie (elezioni suppletive, elezioni di conferma negli anni dispari); g) si esprime in merito alle mozioni; h) discute le Eventuali. <p>4. L'assemblea generale ordinaria nomina, per un periodo di due anni, il comitato, i membri delle commissioni, i revisori dei conti e i delegati. Elezioni complementari possono essere fatte in un'assemblea generale (ordinaria o straordinaria).</p> <p>5. I membri del comitato e delle commissioni, i revisori e i delegati sono rieleggibili. Di regola, non possono mantenere per più di dodici anni consecutivi una delle cariche summenzionate.</p>

Comitato

Art. 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. I membri del comitato assumono le seguenti cariche: <ol style="list-style-type: none"> a) la presidenza; b) la vice-presidenza; c) il segretariato; d) la contabilità; e) la redazione del bollettino; f) il responsabile del sito Internet; g) i membri associati. 2. I presidenti delle commissioni fanno parte di diritto del comitato. Quest'ultimo si costituisce in modo autonomo. 3. Nel comitato devono essere rappresentati matematici e fisici.
Art. 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il comitato rappresenta la società verso terzi. Compiti del comitato sono, in particolare, la preparazione delle assemblee generali, la redazione dei verbali delle stesse, la contabilità della società, l'accettazione di nuovi membri. 2. Il comitato organizza corsi di perfezionamento su scala nazionale, in collaborazione con la Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie e con altri enti o istituzioni. Il comitato può collaborare all'organizzazione di congressi nazionali e internazionali. 3. Al di fuori delle riunioni regolari, il comitato può prendere decisioni anche per lettera, purché sia raggiunta la maggioranza dei due terzi. 4. Il presidente presenta all'assemblea generale ordinaria il rapporto annuale sull'attività della società. È membro delle commissioni, alle cui sedute può delegare un membro del comitato. Dirige le sedute comuni a più commissioni. Rappresenta la SSIMF nel comitato allargato della SSISS.

Commissioni

Art. 10		<ol style="list-style-type: none"> 1. La SSIMF comprende, fra le commissioni permanenti: la “Deutschscheizerische Mathematikkommission” (DMK); la “Commission Romande de Mathématique” (CRM); la “Deutschscheizerische Physikkommission” (DPK); la “Commission Romande de Physique” (CRP); la “Commissione di Matematica della Svizzera Italiana” (CMSI). 2. I campi d’attività delle diverse commissioni sono definiti dai loro singoli regolamenti, che devono però essere approvati da un’assemblea generale. 3. Ogni commissione dispone, per i suoi scopi, di mezzi finanziari di cui assume la gestione. 4. Ogni commissione è abilitata a firmare i contratti necessari per la pubblicazione dei suoi sussidi didattici con autori, editori o enti di diffusione. 5. In occasione di ogni assemblea generale ordinaria, le commissioni presentano un rapporto sulla loro attività, compresa quella finanziaria.
---------	--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 6. I presidenti delle commissioni s’invitano reciprocamente alle sedute. Su richiesta dell’assemblea generale, del comitato o di una commissione, il presidente della SSIMF convoca più commissioni in seduta comune.
--	---

Organo di controllo

Art. 11		<p>L’organo di controllo è formato da almeno due revisori. Due revisori verificano i conti della SSIMF e quelli delle diverse commissioni. Essi presentano il loro rapporto all’assemblea generale ordinaria, dando così scarico del proprio mandato.</p>
---------	--	---

Delegati

Art. 12		<ol style="list-style-type: none"> 1. I delegati sono designati conformemente agli statuti della SSISS (art. 20 e 21). 2. Dei delegati fanno parte anche rappresentanti del comitato (tra cui il presidente o il vice-presidente) e delle commissioni.
---------	--	--

Pubblicazioni

Art. 13		<ol style="list-style-type: none"> 1. Le riviste della società sono il “Bulletin” della SSIMF e il “Gymnasium Helveticum” della SSISS. 2. La SSIMF gestisce il proprio sito Internet. 3. Il “Bulletin” ha la funzione di informare i membri della società sull’attività che la SSIMF svolge o incoraggia e di pubblicare articoli di interesse generale.
---------	--	---

Finanze

Art. 14		<ol style="list-style-type: none"> 1. La quota annua dei membri è fissata dall’assemblea generale ordinaria. 2. L’anno amministrativo della SSIMF comincia il 1° agosto. 3. I costi del “Bulletin” e del sito Internet vengono assunti dalla cassa della società.
---------	--	--

Revisione degli statuti

Art. 15		<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualsiasi modifica dei presenti statuti dovrà essere proposta all’assemblea generale dal comitato o da un quinto dei membri della società. 2. Le decisioni potranno essere prese solo su argomenti che risultano all’ordine del giorno.
---------	--	---

Scioglimento

Art. 16		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lo scioglimento della società può essere deciso dall’ assemblea generale, a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. La decisione potrà essere presa solo se l’argomento risulta all’ordine del giorno. 2. Al suo scioglimento il patrimonio della società verrà devoluto a favore di iniziative di aggiornamento degli insegnanti.
---------	--	--

I presenti statuti sono stati adottati dall’assemblea generale della SSIMF, riunitasi a Losanna il 22 novembre 2013.

Essi rimpiazzano quelli del 7 novembre 2003 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

In caso di contestazioni fa stato la versione in tedesco.

Il presidente: *Arno Gropengiesser*

Il segretario: *Franz Meier*